



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1869/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PERUGIA

SEZIONE 4

24/09/2010

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	BELLOCCHI	ALBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DINI	LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BUCCHI	ANDREA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

18/11/10

PRONUNCIATA IL:

24/9/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

dariodibello@dottorini.com

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1869/09
depositato il 01/12/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 08805179/2009 TASSE AUTO 2006
contro REGIONE DELL'UMBRIA

difeso da:
AVV.TI P. MANUALI E N. MARSALA
CORSO VANNUCCI 30 PALAZZO AJO' 06100 PERUGIA

proposto dal ricorrente:
ENRICO
06132 PERUGIA PG

difeso da:
DI MASSA ANDREA
CORSO CAVOUR, 45 06100 PERUGIA PG

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 714010812309/2009 TASSE AUTO 2007
contro REGIONE DELL'UMBRIA

difeso da:
AVV.TI P. MANUALI E N. MARSALA
CORSO VANNUCCI 30 PALAZZO AJO' 06100 PERUGIA

proposto dal ricorrente:
ENRICO
06132 PERUGIA PG



Il Segretario

[Handwritten signature]

Con atto 1\12\2009

ENRICO

Ricorre contro la Regione Umbria chiedendo l'annullamento -previa sospensione- di A.A. con cui si chiedeva il pagamento del bollo per un motoveicolo ultraventennale relativamente all'anno 2006 e 2007 per complessivi €.

ed ESPONE : la moto in questione è esente ex art. 63 L.342\2000, come deciso da consolidata giurisprudenza tra cui la C.T.R. di Perugia. La richiamata Legge indica i criteri per la esenzione delegando per la individuazione ASI e FMI; la FMI individua la moto del ricorrente tra le esenti e l'iscrizione all'ASI non è necessaria, come dice la stessa ASI che indica anche (sub.19) il modo di compilare il bollettino. La Regione non può abrogare le Leggi dello Stato; l'art. 2 della (abrogata) L.23\2002 sarebbe incostituzionale; cita sentenza della C.T.R. di Perugia (all.3) secondo cui è sufficiente la autocertificazione . Produce 23 documenti , conclude di conseguenza.

REPLICA la Regione : il veicolo in questione non è esente in quanto , costruito nell'anno 1985, non aveva raggiunto i trenta anni. Per quelli ultraventennali la determinazione delle caratteristiche è devoluta all'ASI e alla FMI; per aversi esenzione occorre " attestato di storicità" che il ricorrente non ha. La L.R 23\2002 è stata abrogata con l'srt. 24 della L. R. n.36 del 24\12\2007 che non ha efficacia retroattiva. La giurisprudenza non è univoca. Quanto alla eventuale incostituzionalità fa presente che la tassa automobilistica è un tributo disciplinato da norma nazionale. Conclude di conseguenza.

CONTROREPLICA il ricorrente : l'art. 2 della L.R. n.23\2002 se vincola l'esenzione di cui all'art.63 all'attestato dell'ASI è incostituzionale; la FMI ha sempre emanato le determinazioni annuali redigendo ogni anno l'elenco dei motoveicoli individuandone le caratteristiche, cosa che non ha fatto l'ASI. Allega due recentissime sentenze della C.T.R. di Perugia ed altri documenti

dariodibello@dottorini.com

Handwritten signature and scribbles in the bottom right corner of the page.

OSSERVA

Il ricorso appare fondato per vari motivi:

premesso che fa sorgere qualche dubbio sulla convinzione della bontà della norma il fatto che l'Ente che ne chiede la applicazione l'abbia poi – presumibilmente per qualche serio motivo – abrogata e venendo alla sostanza : la F.M.I. ha pubblicato un elenco in cui il motoveicolo in questione risulta indicato tra quelli aventi le caratteristiche che comportano la esenzione. Caratteristiche che non sono state contestate nel merito. Nel senso prospettato dal ricorrente e a lui favorevole v'è una serie consistente di decisioni (prodotte) mentre che l'unica risultante contraria della C.T.P. è stata riformata dalla C.T.R. di Perugia con sentenza n.39\1\08 in cui, tra l'altro e condivisibilmente si sostiene che non è necessaria l'iscrizione all'A.S.I.(o ad altro registro) che peraltro è stata inadempiente nell'aggiornare l'elenco. Inoltre il Ministero delle Finanze (all.to n.17 al ricorso)richiama la Legge 342\2000 che all'art.63 comma 2 prevede la esenzione per i veicoli ultraventennali indicati dall'ASI se autoveicoli ed anche dalla FMI se motoveicoli.

Quanto alla costituzionalità della norma : non sembra assolutamente sussistere nella fattispecie ma potrebbero sorgere dubbi laddove un diritto stabilito dalla Legge venisse subordinato alla iscrizione sd una associazione e

PTM

La Commissione accoglie il ricorso, spese compensate.

Perugia 24/9\2010

Il G. relatore

Avv. Luciano Dini

il Presidente

Dott. Alberto Bellocchi



dariodibello@dottorini.com